

DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CONTRIBUTI DI BONIFICA

Il contributo di bonifica è un onere deducibile nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta nel quale si è provveduto al pagamento.

La deducibilità del contributo di bonifica è prevista all'art. 10, c. 1, lett. a), del TUIR, laddove stabilisce che "Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a) i canoni, livelli, censi, ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge (Consorzi di Bonifica) o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione".

Ai fini della deducibilità del contributo, a seguito dell'entrata in vigore della normativa sull'IMU, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate e, con la Risoluzione n° 44/E del 4 luglio 2013, ha chiarito che anche i contributi imposti dai Consorzi di Bonifica sugli immobili soggetti ad IMU, non affittati e non locati, **sono deducibili dal reddito complessivo**.

Ciò avviene indicando l'importo pagato del tributo al rigo "**altri oneri deducibili**" del modello 730/Unico, rigo 26 con codice 21.

Non è invece deducibile il contributo consortile relativo ad un immobile locato a cedolare secca. L'Agenzia chiarisce che **per i fabbricati abitativi per i quali il proprietario ha optato per la cedolare secca, non si può procedere alla deduzione dei contributi di bonifica** in quanto tale regime di tassazione, non essendo obbligatorio ma permettendo facoltà di scelta, permette al contribuente di valutare la convenienza del regime sostitutivo rispetto a quello ordinario che permette di fruire della detrazione.

Per quanto concerne il contributo consortile afferente i terreni, qualora dalle visure catastali emerga la presenza della deduzione riferibile alla singola particella occorre considerare il contributo già dedotto dal reddito domenicale e **pertanto non deducibile**.

In caso contrario è possibile **portare in deduzione** gli oneri consortili in applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. a) del TUIR ovvero in relazione al regime fiscale del contribuente.